

Norberto Valli \*

## CREMAZIONE: E POI?

### Una nuova sfida pastorale

SOMMARIO: PREMessa – I. CHIESA E CREMAZIONE: BREVE *EXCURSUS* STORICO – II. QUESTIONI CRUCIALI: IL VALORE DELLA SEPOLTURA E IL TRATTAMENTO DA RISERVA-RE ALLE CENERI – III. IL DIRETTORIO DIOCESANO MILANESE PER LA CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE: APPELLO A UNA RINNOVATA FORMAZIONE CRISTIANA – IV. POSTILLE CONCLUSIVE

#### PREMESSA

*La terra ai vivi!* Questa scritta, qualche anno fa, aveva trovato ampio spazio nelle pubbliche affissioni di alcune città lombarde. Oltre all'evidente obiettivo di pubblicizzare la pratica della cremazione, si coglieva nella dichiarazione un mal celato discredito nei riguardi di quella, allora ancora maggioritaria, dell'inumazione: era l'indizio di un mutamento di prospettiva ormai in atto, che si sarebbe consolidato in breve tempo, senza però suscitare a livello ecclesiale un'adeguata e tempestiva reazione. Le indicazioni su come affrontare il fenomeno e con quali attenzioni tentare di prevenirne i possibili esiti sono giunte forse un po' troppo in ritardo. Superata per buone ragioni la tradizionale diffidenza verso una scelta a lungo ritenuta contraria alla fede nella risurrezione, l'incremento della cremazione verificatosi negli ultimi decenni<sup>1</sup> non ha inizialmente destato in

\* Don Norberto Valli è professore straordinario di Liturgia presso il Seminario Arcivescovile di Milano e docente di Liturgia presso il Pontificio Istituto Liturgico, Roma e presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

<sup>1</sup> Già nel 2005 sono state indicate ipotesi di incremento della cremazione fino al 2050, sia con un tendenza di bassa crescita, sia con una di alta crescita, insieme alla tendenza più probabile. Secondo le stime effettuate si può immaginare un passaggio dall'8,5% al 30%. «I due scenari alternativi, rispettivamente di minima e di massima, possono vedere la cremazione raggiungere il 25% e il 35%. In termini numerici si ritiene probabile un numero di cremazioni nel 2050 prossimo alle 178.000 unità (contro le 48.196 del 2005). Lo scenario minimo prevede 148.000 cremazioni e quello massimo quasi 280.000» (D. FOGLI, «I luoghi della cremazione. Leggi e proposte», in E. SAPORI [ed.], *La morte e i suoi riti. Per una celebrazione cristiana delle esequie. Atti della XXXIV Settimana di*

ambito ecclesiale particolari preoccupazioni: osservata sotto il profilo del trattamento delle salme, con le annesse implicazioni economiche e logistiche, l'opzione è parsa a non pochi più conveniente e persino preferibile<sup>2</sup>. Non si è subito avvertito il segnale di un significativo cambiamento che avrebbe modificato sensibilmente la relazione tra vivi e defunti, erodendo le tradizionali forme della pietà cristiana, da sempre sensibile alla cura del corpo esanime. Le conseguenze sul piano pastorale di quanto avvenuto negli ultimi decenni sono ormai evidenti nelle comunità cristiane: celebrate le esequie, che sono ancora, almeno in Italia, richieste da gran parte delle famiglie nella forma stabilita dalla Chiesa, la destinazione dei resti mortali di un defunto è divenuta piuttosto imprevedibile. Quando la salma è portata alla cremazione, non si può sapere con certezza se e dove le ceneri saranno poi custodite. Non è affatto scontato che siano collocate in un loculo cimiteriale. Va diffondendosi, infatti, la tendenza a conservarle a domicilio o a disperderle, e non sempre in aree appositamente predisposte. Si deve, inoltre, riconoscere che non è più così remota l'eventualità che i familiari non richiedano neppure la celebrazione delle esequie di un defunto, procedendo direttamente alla sua cremazione ed escludendo la tumulazione delle ceneri. La deprecabile conseguenza è che di alcuni morti ormai alla comunità con la quale da vivi hanno interagito non resta la benché minima traccia che consenta la custodia della loro memoria. Da considerare è poi il disagio recato a chi si sente costretto, per onorare la memoria di un proprio congiunto, ad accedere alla dimora di chi ne trattiene presso di sé le ceneri, incontrando non pochi ostacoli.

Questo contributo, dopo aver percorso brevemente le tappe che hanno condotto il magistero dal netto rifiuto all'ammissione della prassi in questione (I), considera l'apporto alla riflessione su tumulazione e destinazione delle ceneri offerto dall'Istruzione della Congregazione per la Dottrina

*Studio dell'Associazione Professori di Liturgia. Assisi, 27 agosto - 1 settembre 2006* [= Bibliotheca Ephemerides Liturgicae Subsidia 143], CLV - Edizioni Liturgiche, Roma 2007, 275-289: 276).

<sup>2</sup> Tra i fattori che hanno influito sullo sviluppo della cremazione vi sono anche la difficoltà, soprattutto nei grandi centri urbani, a trovare spazi di sepoltura nei cimiteri e, laddove sono reperibili, il costo crescente a motivo della scarsità. Inoltre, la cremazione viene percepita dai cittadini come più economica rispetto all'inumazione, orientando oltretutto a scelte di maggiore semplicità: la bara destinata a essere incenerita è infatti scelta tra quelle meno pregevoli (cf D. FOGLI, «I luoghi della cremazione. Leggi e proposte», 277).

della Fede “*Ad resurgendum cum Christo* circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione”, pubblicata il 25 ottobre 2016<sup>3</sup>, e da alcuni pronunciamenti che l’hanno preceduta (II); successivamente prende in esame un esempio di applicazione dell’Istruzione, ossia il “Direttorio diocesano per la celebrazione delle esequie” della Chiesa milanese, emanato con il Decreto Arcivescovile del 23 giugno 2017 (Prot. Gen. n. 01459/17)<sup>4</sup>, ponendo a tema la questione della ricezione e dell’effettiva ricaduta pastorale delle indicazioni formulate dai documenti ufficiali (III). Alcune postille conclusive completano le osservazioni (IV).

### I. CHIESA E CREMAZIONE: BREVE EXCURSUS STORICO

La proibizione di cremare i cadaveri prese ufficialmente forma civile ed ecclesiastica in epoca carolingia. Il primo pronunciamento risale al *capitulare Paderbrunnense* del 785, mediante il quale si vietava per la prima volta in modo esplicito la cremazione, comminando la pena capitale a chi l’avesse praticata, sul presupposto che fosse un rito pagano: *Si quis corpus defuncti hominis secundum ritum paganorum flamma consumi fecerit, et ossa eius ad cinerem redierit, capite punietur*<sup>5</sup>. È questo l’esito di un percorso iniziato fin dagli albori del cristianesimo, che ha condiviso con l’ebraismo<sup>6</sup> l’uso dell’inumazione, poi adottata anche dall’Islam, nella crescente convinzione che la cremazione fosse un’istituzione di matrice pagana e legata alla persuasione di un annientamento totale dell’uomo. Prima ancora che una riflessione a livello dogmatico sembrano però essere stati determinanti per i cristiani una certa continuità con la sepoltura

<sup>3</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, «Instructio “*Ad resurgendum cum Christo*” de mortuis sepeliendis necnon cineribus servandis si corpus crematur», *Acta Apostolicae Sedis* 108/11 (2016) 1288-1292 (d’ora in poi *Ad resurgendum*).

<sup>4</sup> «Direttorio diocesano per la celebrazione delle esequie», in *Rivista Diocesana Milanese* 108 (2017) 463-471 (d’ora in poi *DDCE*).

<sup>5</sup> *Capitulare Paderbrunnense A. 785*, § 7, in *Monumenta Germaniae Historica. Leges*: vol. 1, ed. G.H. PERTZ, Hannover 1835 (rist. Anton Hiersemann, Stuttgart 1965), 49.

<sup>6</sup> Il rabbino americano Chaim Steinmetz ha spiegato la ragione del divieto della cremazione presso gli ebrei ricorrendo a una tradizione talmudica: «Quando un rotolo della Torah o di altre Scritture sacre è inutilizzabile, noi non li bruciamo né li distruggiamo in nessun modo ma li seppelliamo con amore. Dovremmo forse fare meno per il corpo reale di una persona che un tempo fu santificato e fu un’espressione della Shekinah in questo mondo?» (citato in G. BOSELLI, «Il Rito delle Esequie: confessione della fede e umanizzazione della morte», *Rivista liturgica* 99/1 [2012] 44-70: 69).

di Gesù e il riferimento all'immagine del seme che nella terra attende di germogliare a vita nuova.

Non stupisce la resistenza ad altre modalità di trattamento dei corpi come l'imbalsamazione o la mummificazione, in quanto connesse con la concezione di una sopravvivenza oltre la morte lontana dall'idea della risurrezione<sup>7</sup>. Del resto, i due soli casi nella Bibbia che le attestano sono da mettere in rapporto con le pratiche tipiche dell'Egitto; riguardano infatti Giacobbe<sup>8</sup> e Giuseppe<sup>9</sup>.

Le Scritture conservano la memoria della condanna a essere arsi vivi comminata ai colpevoli di gravi delitti<sup>10</sup>. In tal modo con il fuoco si poteva estinguere il peccato ed eliminarne la presenza in mezzo al popolo<sup>11</sup>. Bruciare i resti di un defunto era, comunque, ritenuto abominevole atto di spregio nei confronti del corpo, condannabile in qualunque caso, a prescindere dal fatto che ne fosse vittima un israelita o un pagano<sup>12</sup>. Una probabile eccezione si dava in casi di emergenza, stando a ciò che si può ricavare da Am 6,10, passo in cui, nella descrizione della catastrofe che si abbatte sulla città e dei morti che ingombrano le case, appare il participio tratto dalla radice *srp*, dal significato incerto, *hapax* tradotto generalmente con la perifrasi "chi prepara il rogo"<sup>13</sup>. Rimane oggetto di discussione

<sup>7</sup> Cf M.J. ARROBA CONDE, «Cremazione e conservazione dei resti cremati. *Status quaestionis* e potenziali sviluppi», in *Umbram mortis vitae aurora. Prospettive per la riflessione e la prassi alla luce della seconda edizione italiana del Rito delle Esequie*, Fondazione di Religione Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, Roma 2013, 141-158: 145.

<sup>8</sup> «Quindi Giuseppe ordinò ai medici al suo servizio di imbalsamare suo padre. I medici imbalsamarono Israele e vi impiegarono quaranta giorni, perché tanti ne occorrono per l'imbalsamazione» (Gen 50, 2-3. I testi biblici in lingua italiana corrispondono qui sempre alla versione CEI del 2008).

<sup>9</sup> «Giuseppe morì all'età di centodieci anni; lo imbalsamarono e fu posto in un sarcofago in Egitto» (Gen 50, 26).

<sup>10</sup> Cf, per esempio, Gen 38,24-25: «Circa tre mesi dopo, fu portata a Giuda questa notizia: "Tamar, tua nuora, si è prostituita e anzi è incinta a causa delle sue prostituzioni". Giuda disse: "Conducetela fuori e sia bruciata"».

<sup>11</sup> Cf Lv 20,14: «Se uno prende in moglie la figlia e la madre, è un'infamia; si bruceranno con il fuoco lui e loro, perché non ci sia fra voi tale delitto».

<sup>12</sup> Lo si comprende bene da Am 2,1, laddove è censurato il comportamento di Moab nei riguardi di Edom: «Per tre misfatti di Moab e per quattro non rievocherò il mio decreto di condanna, perché ha bruciato le ossa del re di Edom per ridurle in calce».

<sup>13</sup> È stato, tuttavia, osservato che, non essendo reperibili paralleli che parlino della cremazione come misura emergenziale, non è possibile affermare con certezza che fosse

la cremazione di Saul e dei suoi figli a opera degli abitanti di Iabes di Galaad<sup>14</sup>, documentata in 1Sam 31,12-13, ma non in 1Cr 10,11-12 che, pur attingendovi, omette il passo relativo. Si tratterebbe, in tal caso, di una cremazione non completa, dal momento che le ossa non furono ridotte in cenere, ma raccolte e sepolte sotto il tamerisco in Iabes. 2Sam 21,13-14 tramanda che Davide le fece poi prelevare da lì e portare nel paese di Beniamino a Zela.

È del tutto plausibile che la presa di distanza dalla cremazione, fino alla netta proibizione a cui si giunse in epoca alto-medievale, sia però connessa alla prassi persecutoria nei riguardi dei cristiani, i cui corpi erano arsi in forma di spregio, come sfida alla speranza della risurrezione. Eusebio di Cesarea in *Ecclesiastica Historia*, V, 1, 57-63 scrive che i martiri di Lione, ricoperti di ogni inimmaginabile insulto ed esposti per sei giorni all'aperto, furono dati alle fiamme e, perché non ne restasse traccia sulla terra, le loro ceneri furono gettate nel fiume Rodano<sup>15</sup>.

Si comprende dunque perché la cremazione sia stata lungo i secoli decisamente associata alla negazione delle convinzioni più profonde dei cristiani, per i quali, in ogni caso, la fede nella risurrezione della carne sussisteva a prescindere dalla stessa riduzione in ceneri dei corpi, come si ricava da un'affermazione di Minucio Felice in *Octavius* 34,10:

Ogni corpo, sia che dissecci e diventi polvere, sia che si scioglia in liquido, oppure si riduca in cenere, o evapori in esalazioni, viene tolto sì a noi ma è conservato da Dio che preserva i suoi elementi. Neanche dalla cremazione, come pensate voi, noi temiamo qualche danno, ma così facendo ricorriamo a un'antica e migliore forma di sepoltura<sup>16</sup>.

una pratica effettivamente comune (cf Z. SUCHECKI, *La cremazione nel diritto canonico e civile*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1995, 32).

<sup>14</sup> Appellandosi al commentario di R.P. Gordon ai due libri di Samuele, si può ammettere che «probabilmente gli abitanti di Iabes di Galaad, sotto l'influsso dei Sumeri e degli Accadi di razza semitica, stabilitisi nella bassa Mesopotamia, hanno praticato la cremazione» (Z. SUCHECKI, *La cremazione*, 36), ritenuta un privilegio riservato a personaggi illustri. A Saul e ai suoi figli fu assicurata così degna sepoltura, secondo le usanze locali, per gratitudine nei loro confronti. Il comportamento non fu condannato da Davide (cf *ibid.*, 36).

<sup>15</sup> Cf EUSEBIUS CESARIENSIS, *Werke*, vol. 2/1: *Die Kirchengeschichte*, edd. E. SCHWARTZ - TH. MOMMSEN - VON F. WINKELMANN (Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte 6/1), Akademie Verlag, Berlin 1999, 424-426.

<sup>16</sup> «*Corpus omne, sive arescit in pulverem sive in humorem solvitur, vel in cinerem comprimitur vel in nidorem tenuatur, subducitur nobis, se deo elementorum custodia re-*

L'espansione missionaria della Chiesa ha portato con sé l'insistenza sulla pratica dell'inumazione e la conseguente riprovazione dell'incinerazione presso i popoli abituati a praticarla. Il *capitulare Paderbrunnense* di cui si è detto, con il suo carattere parimenti ecclesiastico e civile, tipico della legislazione carolingia, ha ratificato l'esclusione.

È, tuttavia, innegabile che in alcuni frangenti storici, per esempio all'epoca delle crociate, si sia posto il problema di come riportare in patria i morti in battaglia. Nacque così l'uso di procedere a una separazione delle viscere dalle ossa. Simili procedimenti furono però sanzionati da papa Bonifacio VIII<sup>17</sup> in quanto atti di *falsa pietas* contrari all'antichissima tradizione cristiana e da considerare, a motivo delle ulteriori sevizie inflitte ai corpi, una loro vera profanazione, che non comportava comunque la negazione della sepoltura ecclesiastica.

Nel Quattrocento cominciò ad affiorare l'opinione che la cremazione non fosse un pericolo per la fede. Leon Battista Alberti nel suo *Trattato di architettura*, libro VIII, 1, giungeva persino a ritenerla usanza più comoda e migliore dell'inumazione, affermando: «*Quanto commodius hi, qui cremare corpora instituere!*»<sup>18</sup>.

In pieno Seicento sulla questione sarebbe tornato monsignor Mattia Naldi, medico e Cameriere Segreto di papa Alessandro VII (Fabio Chigi: Siena 1599 - Roma 1667), nelle sue *Regole per la cura del contagio*, evidentemente stese in un tempo in cui non mancavano pestilenze ed epidemie:

Né può stimarsi abominevole quello che per tanti secoli fu tenuto onorevole. Tanto più che l'ossa e le ceneri, che restano, possono avere honorata sepoltura in un luogo sacro, ove finalmente non vi resta altro che ossa e ceneri. Né v'è altra differenza dal brugiare al seppellire che questa, che, nell'incendio, riduce i cadaveri con sicurezza il consiglio nell'istessa maniera che li riduce con sommo pericolo il tempo<sup>19</sup>.

*servatur. Nec, ut creditis, ullum damnum sepulturae timemus, sed veterem et meliorem consuetudinem humandi frequentamus»* (MINUCIO FELICE, *Octavius. Atti e passioni dei martiri africani*, ed. M. SPINELLI [Scrittori cristiani dell'Africa romana 8], Città Nuova, Roma 2012, 122-123).

<sup>17</sup> Si tratta della Decretale *Detestandae feritatis abusum* del 21 febbraio 1300. Per un approfondimento cf Z. SUCHECKI, *La cremazione*, 125-127.

<sup>18</sup> L.B. ALBERTI, *L'architettura [De re aedificatoria]*, edd. G. ORLANDI - P. PORTOGHESI (Trattati di architettura 1), Edizioni Il Polifilo, Milano 1966, 671.

<sup>19</sup> M. NALDI, *Regole per la cura del contagio*, Per il Mascardi, Roma 1656, 58.

Con l'età moderna, specialmente nel periodo illuminista, furono motivi ideologici ad alimentare il favore per la cremazione: si provava disagio a conciliare lo splendore della ragione e la putrefazione del corpo; si facevano avanti una nuova concezione di igiene e di salute pubblica e la rivendicazione dell'assoluta libertà individuale contro la norma ecclesiastica<sup>20</sup>. Ciò comportò la depenalizzazione della cremazione negli Stati moderni e un'attenzione nuova nei confronti della volontà del defunto.

La reazione della Chiesa a queste tendenze in forte incremento dal Settecento in avanti fu piuttosto severa<sup>21</sup>, ma anche attenta a salvaguardare

<sup>20</sup> Dalla fine del XVII secolo in poi la diffusione della massoneria e del pensiero materialista in Italia sostenne le associazioni che praticavano la cremazione. Contemporaneamente all'apertura del Concilio Vaticano I si tenne a Napoli il I Congresso Internazionale dei massoni, che espressero la volontà di contrapporsi all'insegnamento della Chiesa in questa materia. Sono noti i pronunciamenti magisteriali contro tale associazione (cf Z. SUCHECKI, *La cremazione*, 130-135).

<sup>21</sup> Non mancarono espliciti interventi della Congregazione del Santo Uffizio contro la cremazione e contro la cooperazione alla cremazione, sotto pena di interdizione dai sacramenti, pur con una certa tolleranza qualora fosse esclusa ogni traccia di aderenza alla massoneria e di ostilità alla Chiesa. La scelta della cremazione e l'iscrizione a società aventi lo scopo di sostenerla erano infatti soggette alla pena di scomunica *latae sententiae* (per una rassegna della documentazione in tal senso cf Z. SUCHECKI, *La cremazione*, 130-146). Con un decreto del 19 maggio 1886 il Santo Uffizio, rispondendo ancora negativamente ai quesiti riguardanti la liceità di tali scelte, trasmette l'invito rivolto agli Ordinari di luogo da parte di papa Leone XIII a istruire i fedeli circa quello che viene definito «*detestabilem abusum humana corpora cremandi*», perché siano distolti da questo atto nefando con tutte le loro forze (cf S. CONGR. S. R. U. INQUISITIONIS, «*Decretum quoad cadaverum cremationes*», *Acta Sanctae Sedis* 19 [1886] 46). Nella medesima direzione si muove un opuscolo diffuso negli stessi anni, che si conclude con una vera e propria invettiva contro la cremazione, che «*contradice, distrugge tutti gl'insegnamenti della storia, e quindi spegne l'unica lampada che fuori della religione, forse potria esser di guida alla società, e così fa vieppiù brancolar questa in un caos nero e pauroso! [...] Un esercito di dotti milita contro di essa; e specialmente i cultori delle scienze naturali la esecrano come ladra, perché con vandalica distruzione sottrae loro bruscamente e per sempre gli oggetti dei loro studi amorosi...*». Passando, a questo punto, al discorso diretto l'autore esclama: «*O scellerato sistema di bruciare i morti, quante iniquità si meditano e si consumano all'ombra del fetido fumo che si eleva dal camino del tuo forno! Tu sconvolgi tutto l'ordine sociale; religione, natura, umanità, leggi, giustizia, tutto è indegnamente conculcato, tutto orrendamente manomesso da te! SII MALEDETTO!!! (sic)*» (G. ROTELLA, *Cremazione Inumazione?*, Tip. dell'Istituto Fanciulli Poveri, Gatteo <sup>2</sup>1895, 210-211). Si deve però osservare che con un decreto del 15 dicembre 1886 la stessa Congregazione dell'Inquisizione ammetteva «*Ecclesiae ritus et suffragia*» per coloro che fossero stati sottoposti a cremazione per volontà altrui, «*remoto scandalo*». Tale rimozione poteva avvenire semplicemente rendendo noto che

la *salus animarum*. Tutta la legislazione prodotta andò coagulandosi nel codice del 1917, che impose l'obbligo di seppellire i cadaveri dei fedeli defunti e riprovò espressamente la loro cremazione nel can. 1203, § 1: *Fidelium defunctorum corpora sepelienda sunt, reprobata eorum crematione*. Anche l'eventuale disposizione da parte di un soggetto a essere cremato era dichiarata illecita, così come sarebbero stati da ritenere non posti gli atti giuridici in cui fosse stata manifestata tale volontà da parte di qualcuno (cod. 1203, § 2). Di coloro che avessero scelto la cremazione del proprio corpo veniva proibita la sepoltura ecclesiastica ed erano vietate le esequie e le messe di anniversario (cod. 1204).

Nonostante questo estremo rigore, un'Istruzione del 19 giugno 1926 emanata dal Santo Uffizio, mentre biasimava ancora «*barbarum hunc morem*»<sup>22</sup>, ritenendo «*eidem operam vel favorem praestare impium et scandalosum ideoque graviter illicitum*»<sup>23</sup>, dichiarava, tuttavia, la cremazione «*non absolute mala*», ossia non riprovevole intrinsecamente e in senso assoluto, potendo essere giustificata «*ex certa gravique boni publici ratione*»<sup>24</sup>.

Erano i primi segni di quel declino della prospettiva penale che si sarebbe manifestato nel clima conciliare, allorché si riconobbe che in molti luoghi la scelta della cremazione non era connessa affatto a ragioni di avversione alla fede o alla Chiesa, ma a motivi culturali o di opportunità.

Con l'Istruzione *De cadaverum crematione*, dell'8 maggio 1963, pubblicata il successivo 5 luglio, l'allora Santo Uffizio attenuava la norma del codice. Pur confermando il mantenimento della pia e costante cristiana consuetudine di inumare i cadaveri dei fedeli, in riferimento alla cremazione dichiarava che essa «non intacca l'anima e non impedisce all'onnipotenza di Dio la ricostituzione del corpo»<sup>25</sup>. Giungeva dunque

la cremazione non era avvenuta per volontà del defunto (cf S. CONGR. R. U. INQUISITIONIS, «*Decretum quoad corporum crematione*», *Acta Sanctae Sedis* (d'ora in poi *AAS*) 25 [1892-1893] 63).

<sup>22</sup> SUPREMA SACRA CONGREGATIO S. OFFICII, «*De crematione cadaverum*», *AAS* 18 (1926) 282-283: 282. I cristiani, scegliendo la combustione dei corpi avrebbero espresso in tal modo il disprezzo per l'insegnamento della Chiesa con il pretesto del progresso scientifico, finendo per scegliere la strada della filosofia materialistica contro la fede.

<sup>23</sup> SUPREMA SACRA CONGREGATIO S. OFFICII, «*De crematione cadaverum*», 282.

<sup>24</sup> SUPREMA SACRA CONGREGATIO S. OFFICII, «*De crematione cadaverum*», 282.

<sup>25</sup> SUPREMA SACRA CONGREGATIO S. OFFICII, «*Instructio "De cadaverum crematione"*», *AAS* 56 (1964) 822-823: 822 (nostra traduzione).

alla conclusione che «*non ergo agitur de re intrinsece mala vel christiana religioni ex se infensa*»<sup>26</sup>. Non si sarebbero dunque dovuti più negare i sacramenti e le esequie a coloro che avessero manifestato l'intenzione di farsi cremare, a condizione che tale scelta non fosse assunta «come negazione dei dogmi cristiani, o con animo settario, o per odio contro la religione cattolica e la Chiesa»<sup>27</sup>.

Dato dottrinale di primaria importanza contenuto nel documento è che la cremazione non costituisce in sé e per sé la negazione del dogma della risurrezione della carne. Del resto, la Chiesa anche in passato aveva consentito la cremazione, quando risultava scelta «*honesto animo et gravioribus ex causis, praesertim ordinis publici*»<sup>28</sup>. Pur mitigando le disposizioni contenute nel codice del 1917, l'Istruzione manteneva in essere le norme in esso stabilite, qualora constasse una dipendenza della scelta della cremazione dalla volontà di negare i dogmi cristiani con animo settario e odio contro la religione e la Chiesa.

Diretta conseguenza della posizione assunta a livello magisteriale è la presenza al n. 15 dei *Praenotanda* del rinnovato *Ordo exsequiarum* romano del 1970, pubblicato in italiano nel 1974, di indicazioni a riguardo della celebrazione del funerale di chi poi viene condotto alla cremazione<sup>29</sup>. Il n. 15 ammette che i riti previsti nella cappella del cimitero o presso la tomba si possano fare nella stessa sala crematoria, cercando di evitare con la debita prudenza ogni pericolo di scandalo o di indifferentismo religioso<sup>30</sup>. Il *Rito delle Esequie secondo la Liturgia della Santa Chiesa di Milano* pubblicato nel 1977 sembra recepire quest'ultima indicazione con

<sup>26</sup> SUPREMA SACRA CONGREGATIO S. OFFICII, «Instructio “De cadaverum crematione”», 822.

<sup>27</sup> SUPREMA SACRA CONGREGATIO S. OFFICII, «Instructio “De cadaverum crematione”», 823.

<sup>28</sup> SUPREMA SACRA CONGREGATIO S. OFFICII, «Instructio “De cadaverum crematione”», 822.

<sup>29</sup> Cf «Ordo Exsequiarum. Praenotanda», in *Notitiae* 5 (1969) 423-430: 427: il rito può essere celebrato secondo le consuetudini locali, ma in modo che non sia celata la preferenza della Chiesa per la sepoltura dei corpi, «*sicut Dominus ipse voluit sepeliri*», e sia evitato il pericolo di ammirazione e di scandalo da parte dei fedeli. In merito alla concessione della sepoltura ecclesiastica anche ai pubblici peccatori, in presenza di segnali di ravvedimento e senza scandalo per gli altri fedeli cf SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDELI, «Decretum de sepoltura ecclesiastica», in *AAS* 65 (1973) 500.

<sup>30</sup> Cf *Rituale Romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI. Rito delle Esequie*, Conferenza Episcopale Italiana, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1974 (ristampa 1989) 18. Da rilevare è che al n. 10 le Premesse avvertono che «Il rito dell'ultima raccomandazione e del commiato si può compiere soltanto nelle esequie presente il cadavere». Questa osservazione

una certa cautela, dal momento che la segnala al termine di una nota al n. 6 delle *Premesse*, dedicato alle esequie eccezionalmente celebrate presso il cimitero o nella casa del defunto, dopo aver riferito della concessa possibilità del funerale religioso per coloro che hanno scelto la cremazione, sempre purché «non resti offuscata la preferenza della Chiesa per la sepoltura dei corpi [...] e sia evitato il pericolo di sconcerto o di scandalo da parte dei fedeli»<sup>31</sup>.

La questione è ripresa nel codice del 1983 dal can. 1176, nel quale si afferma che mediante le esequie ecclesiastiche «la Chiesa impetra l'aiuto spirituale per i defunti e ne onora i corpi» (§ 2), raccomandando «vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti» (§ 3). Tale prassi è sostenuta dunque ancora come preferenziale; tuttavia, il testo prosegue precisando che la Chiesa «non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla fede cristiana». Del tutto consequenziale è la proibizione delle esequie ecclesiastiche per «coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana», se prima della morte non hanno dato alcun segno di pentimento (can. 1184).

Analoga disposizione è presente nel can. 867, § 3 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali del 1990<sup>32</sup>.

I pronunciamenti fin qui considerati esulano completamente da considerazioni a riguardo di ciò che può avvenire dopo la cremazione: sem-

sembra presumere il caso di esequie in presenza di ceneri. Tuttavia, l'eventualità non è esplicitamente considerata.

<sup>31</sup> *Rituale Ambrosiano riformato a norma dei decreti del Concilio Vaticano II, Rito delle Esequie secondo la liturgia della Santa Chiesa di Milano promulgato del Signor Cardinale Giovanni Colombo Arcivescovo di Milano*, Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi religiosi, Milano 1977, xxii. Ulteriori precisazioni vennero dal 47° sinodo della Chiesa di Milano del 1995. La Cost. 3, § 8 precisa che «la sepoltura per inumazione è da preferirsi; in caso di cremazione – ammessa secondo le condizioni previste dal can. 1176, § 3 – il rito del funerale venga celebrato prima della cremazione stessa» (DIOCESI DI MILANO, *Sinodo 47°*, Centro Ambrosiano, Milano 1995, 128).

<sup>32</sup> «Il diritto particolare, in ogni Chiesa *sui iuris* e secondo la mentalità e le tradizioni, e per evitare gli scandali, può determinare quando è possibile o è opportuno permettere la cremazione e in che modalità. [...] Per evitare lo scandalo si possono celebrare i riti cristiani nella sala crematoria prima della cremazione e non nella chiesa o presso la tomba. Non è opportuno celebrare sulle ceneri i riti ordinati alla venerazione del corpo del defunto» (V. PINTO [ed.], *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2001, 756).

brano dare per scontato che le urne cinerarie siano destinate a una degna collocazione in un loculo cimiteriale. Non si avverte ancora in essi la preoccupazione di disciplinare fenomeni che si sarebbero diffusi in modo sorprendentemente rapido nei decenni seguenti, come la conservazione in casa delle ceneri, la loro dispersione o, persino, trasformazione in monili.

## II. QUESTIONI CRUCIALI: IL VALORE DELLA SEPOLTURA E IL TRATTAMENTO DA RISERVARE ALLE CENERI

La questione del trattamento riservato alle ceneri si rivela una vera e propria sfida lanciata alla pastorale ordinaria. Anche per le persone che professano in modo convinto la loro fede nella risurrezione non è più così ovvio che, a cremazione avvenuta, si debba procedere alla tumulazione dell'urna. La tendenza a conservare presso il proprio domicilio le ceneri del caro estinto è segnale che può denunciare un'incapacità di elaborazione del lutto o, comunque, il tentativo di attenuare il dolore della separazione mediante la sua illusoria negazione. Gli effetti di tale scelta dal punto di vista psicologico, in rapporto all'insorgere di forme di ansia e inquietudine specialmente nei bambini, non sembrano, purtroppo, essere presi in serio esame.

D'altra parte, non si può ignorare che nelle grandi città semplicemente la lontananza del cimitero possa scoraggiare la tumulazione. Il familiare, soprattutto se anziano, è talvolta indotto dalle circostanze a stimare di poter onorare meglio la memoria di chi l'ha lasciato trattenendone le ceneri in casa, senza una sufficiente valutazione degli eventuali effetti indesiderati di tale opzione<sup>33</sup>. A ben vedere, a fronte della legge italiana del 30 marzo 2001 che ha previsto l'affidamento delle ceneri ai familiari nel rispetto della volontà del defunto, un intervento del Consiglio di Stato (n. 2957/03) del 29 ottobre 2003 ha determinato le condizioni da rispettare, richiedendo l'obbligo di sigillare l'urna e di apporre su di essa i dati anagrafici del defunto, oltre alla verbalizzazione della consegna e alla garanzia della collocazione in luoghi garantiti da ogni forma di profanazione. In alcuni comuni i familiari sono tenuti a compilare un modulo di

<sup>33</sup> Nonostante le cautele previste a norma di legge, di cui si dirà, è lecito domandarsi dove finiranno le ceneri alla morte di chi le ha custodite presso di sé con la dovuta cura. È facilmente immaginabile che un eventuale sgombero dell'appartamento comporti lo smaltimento dell'urna insieme a ciò che non appaia meritevole di essere conservato.

autocertificazione della conoscenza di tali norme e dell'impegno a rispettarle. È stato giustamente osservato, tuttavia, che è di fatto impossibile un effettivo controllo dell'adempimento di quanto da loro sottoscritto<sup>34</sup>.

Si deve ricordare che in un passato non remoto l'ordinamento italiano annoverava la dispersione delle ceneri tra le forme di vilipendio al cadavere. L'articolo 411 del Codice penale, che prevede i reati di distruzione, soppressione o sottrazione del cadavere, menzionando espressamente la dispersione delle ceneri, è stato però modificato con la legge n. 130 del 2001, per la quale tale dispersione può essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della manifesta volontà del defunto; in tal caso, dunque, non costituirebbe reato<sup>35</sup>. Anche da questo provvedimento legislativo si ha motivo di credere che sia derivata, in corrispondenza con l'aumento delle richieste di cremazione dei defunti, la variegata modalità di trattamento delle ceneri persino da parte di familiari di provata tradizione cristiana. Bastava e continua a bastare, talvolta, la passione per la montagna manifestata dal defunto/dalla defunta quando era in vita per far decidere ai familiari di disperderne le ceneri ai piedi o sulla vetta di quella cima da lui/lei più volte scalata. Parimenti, la preferenza nel corso dell'esistenza per paesaggi lacustri o marini e la pratica più o meno assidua della navigazione in qualche caso sono divenute e potrebbero ancora diventare ragioni sufficienti per la dispersione nelle acque. Tutto questo, spesso, accade a prescindere da preve dichiarazioni di chiara matrice ideologica, ma con la buona intenzione di onorare la memoria di un familiare o amico e persino con la supposizione di interpretarne il desiderio. Che simili valutazioni non siano conformi al modo di intendere l'onore da rendere ai morti da parte dei cristiani non pare essere oggetto di riflessione omiletica o catechetica. Sono piuttosto rare le occasioni nelle quali i pastori d'anime offrono indicazioni precise in merito, invitando esplicitamente a prendere le distanze da scelte che, sebbene permesse dallo Stato, non possono e non devono essere accettate da chi professa la propria appartenenza ecclesiale.

Un primo tentativo, in verità ancora abbastanza timido, di far fronte al fenomeno è individuabile nel *Direttorio su pietà popolare e liturgia*

<sup>34</sup> Cf E. MIRAGOLI, «Rito delle Esequie e cremazione: legislazione civile e scelte pastorali», *Rivista liturgica* 99/1 (2012) 219-227: 223 (nota 11).

<sup>35</sup> «Continua ad essere reato però la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile o fatta in modalità diverse da quelle indicate dal defunto» (M.J. ARROBA CONDE, «Cremazione e conservazione dei resti cremati», 151).

del 2002. Al n. 254, dopo la constatazione che, accanto all'inumazione, nel nostro tempo, «anche per le mutate condizioni di abitazione e di vita, vige pure la pratica della cremazione del corpo del defunto», il documento raccomanda che «in relazione a tale scelta, si esortino i fedeli a non conservare in casa le ceneri di familiari, ma a dare ad esse consueta sepoltura, fino a che Dio farà risorgere dalla terra quelli che vi riposano e il mare restituisca i suoi morti (cf Ap 20,13)»<sup>36</sup>.

Queste parole echeggiano nella lettera con la quale il cardinale Carlo Maria Martini, presentando la ristampa del *Rito delle esequie ambrosiano*, pubblicata nel 2002, esplicita il consenso dato alla scelta della cremazione del cadavere, se effettuata «deponendo ogni motivazione contraria alla dottrina cristiana» e appunto «garantendo poi che alle ceneri sia data “consueta sepoltura...”»<sup>37</sup>. Gli *Orientamenti pastorali* inseriti in questa edizione del libro rituale della Chiesa milanese, ancora oggi in vigore, al n. 9 esortano a vagliare attentamente ogni richiesta di celebrazione funebre con cremazione «circa le intenzioni che la giustificano mediante un previo colloquio con i familiari della persona defunta»<sup>38</sup>. Escludono inoltre qualsiasi intervento liturgico al momento della cremazione stessa, suggerendo di invitare i parenti a fare una preghiera di suffragio nella sala attigua al crematorio, predisposta a norma di legge per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e per un dignitoso commiato<sup>39</sup>. È previsto invece l'accompagnamento liturgico della deposizione

<sup>36</sup> CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2022, 215. Se è vero che poco prima sono illustrate le ragioni che sostengono la scelta dell'inumazione, appare alquanto insolito che non si adducano motivazioni che possano dissuadere dall'idea di trattenere presso la propria abitazione un'urna cineraria. L'impressione che ne deriva è quella di una sorta di *vacatio legis*.

<sup>37</sup> In verità, nella lettera non si evoca l'esortazione del Direttorio «a non conservare in casa le ceneri di familiari» (cf *Rituale Ambrosiano riformato a norma dei decreti del Concilio Vaticano II, Rito delle Esequie secondo la liturgia della Santa Chiesa di Milano promulgato del Signor Cardinale Giovanni Colombo Arcivescovo di Milano*, Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi religiosi, Milano 2002 [d'ora in poi *REA*], XIV). All'inizio del terzo millennio il cardinale Martini si può presumere non prevedesse che tale eventualità potesse profilarsi in tempi rapidi sul territorio diocesano.

<sup>38</sup> Al «rischio che tutto venga deciso previamente tramite le agenzie di pompe funebri» si suggerisce di ovviare coltivando «un clima di intesa e di collaborazione tra queste e la parrocchia» (*REA*, XXIX).

<sup>39</sup> Cf Legge n. 130 del 30 marzo 2001, art. 4, i.

dell'urna cineraria, con la precisazione che deve avvenire «nelle “aree a ciò destinate” secondo la legislazione civile»<sup>40</sup>.

Gli stessi *Orientamenti* aprono alla possibilità, mai contemplata precedentemente nell'ordinamento ambrosiano, di svolgere, previa autorizzazione del vescovo, i riti esequiali a cremazione avvenuta<sup>41</sup>, tenendo conto di «molteplici ragioni di natura pratica (morte all'estero e rimpatrio in urna cineraria dopo cremazione; programmazione municipale dei flussi crematori, ecc.)»<sup>42</sup>. Seguono le indicazioni su come procedere per la celebrazione in chiesa o nella cappella cimiteriale<sup>43</sup>.

La Congregazione del Culto divino sarebbe intervenuta nella medesima linea del consenso in casi particolari alle esequie in presenza di ceneri del defunto con l'indulto del 25 maggio 2010<sup>44</sup> concesso alla Conferenza Episcopale Italiana.

L'entrata in vigore nel 2012 della seconda edizione del *Rito delle esequie* romano, che include un'Appendice dedicata alle esequie in caso di cremazione con una dettagliata parte introduttiva, non solo è stata occasione propizia per ribadire alcuni principi noti<sup>45</sup>, ma anche per esprimere

<sup>40</sup> Cf *Orientamenti pastorali*, n. 10, in *REA* 2002, xxix.

<sup>41</sup> La riconosciuta possibilità di esequie a cremazione avvenuta comportava che contestualmente fosse in parte abolito il citato disposto del Sinodo diocesano 47°, Cost. 83, § 8 (cf *supra*, nota 31).

<sup>42</sup> Cf *Orientamenti pastorali*, n. 10, in *REA* 2002, xxx.

<sup>43</sup> In conformità alla prassi ambrosiana, dopo la monizione iniziale, da adattare alle circostanze, si esegue il canto di saluto durante il quale chi presiede asperge e incensa l'urna cineraria. Non sono previsti formulari particolari, ma indicati i più adatti tra quelli normalmente in uso. All'interno del rituale si offrono invece suggerimenti per la monizione finale, che precede la benedizione.

<sup>44</sup> Il Decreto della *Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum* (Prot. N. 446/10/L), inviato con lettera di accompagnamento al Presidente della Conferenza Episcopale Italia, il signor Cardinale Angelo Bagnasco, in seguito a una sua formale richiesta (Prot. N. 346/2010) concede che nella traduzione italiana dell'*Ordo exsequiarum* sia contemplato il «Rito delle esequie in caso di cremazione» e conferisce ai vescovi la facoltà di consentire *ad actum* la celebrazione in presenza dell'urna cineraria, valutata l'eccezionalità del caso ed esclusa l'incinerazione per motivi contrari alla fede cattolica. Prescrive, inoltre, di far menzione nel testo dell'approvazione accordata dalla Sede apostolica.

<sup>45</sup> L'impiego dei formulari riservati ai casi eccezionali in cui il feretro non è portato in Chiesa, ma direttamente al luogo della cremazione, o destinati alla celebrazione esequiale successiva alla cremazione e, quindi, in presenza dell'urna cineraria, è sempre

apertamente la contrarietà della Chiesa alla dispersione delle ceneri, non ancora però nella forma del divieto esplicito.

Il n. 165, considerando i cambiamenti in atto, torna a sottolineare quanto già ripetutamente i diversi pronunciamenti in materia avevano in precedenza espresso:

La Chiesa cattolica ha sempre preferito la sepoltura del corpo dei defunti come forma più idonea a esprimere la pietà dei fedeli verso coloro che sono passati da questo mondo al Padre, e a favorire il ricordo e la preghiera di suffragio da parte di familiari e amici. Attraverso la pratica della sepoltura nei cimiteri, la comunità cristiana – facendo memoria della morte, sepoltura e risurrezione del Signore – onora il corpo del cristiano, diventato nel Battesimo tempio dello Spirito Santo e destinato alla risurrezione. Simboli, riti e luoghi della sepoltura esprimono dunque la cura e il rispetto dei cristiani per i defunti e soprattutto la fede nella risurrezione dei corpi<sup>46</sup>.

Si noti il richiamo ai cimiteri e all'onore tributato al corpo dei defunti mediante la sepoltura<sup>47</sup>. Ciò che in passato si sarebbe ritenuto ovvio ora

subordinato all'assenza di intenzioni contrarie alla fede cristiana e all'autorizzazione del Vescovo.

<sup>46</sup> *Rituale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI, Rito delle esequie*, Conferenza Episcopale Italiana, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011 (d'ora in poi *RER*), 205.

<sup>47</sup> L'argomento è tornato di grande attualità nei giorni della terribile guerra sferrata dalla Russia contro l'Ucraina. Si è parlato dell'utilizzo di forni crematori mobili con il deliberato intento di far scomparire qualsiasi traccia dei combattenti caduti in battaglia. Per contro, è stato registrato anche il tenace lavoro di recupero di salme gettate in fosse comuni al fine di donare loro una più degna sepoltura. Così si leggeva in un quotidiano di martedì 12 aprile 2022: «Buttare i morti in una fossa comune significa sbarazzarsene, è il modo più spicciolo per toglierli dalla vista, non è un modo per onorarli, ma per impedire che vengano onorati. Chi ha gettato quei morti in una fossa comune li odiava. Chi scava e li tira fuori e li separa uno dall'altro per riconoscerli li ama. Chi li ha buttati nella fossa comune ha chiuso i conti con loro per sempre. Chi vuol tirarli fuori e seppellirli individualmente e nominativamente avrà conti aperti con loro per sempre» (F. CAMON, «La civiltà contadina salva dal nulla delle fosse comuni», *Avvenire* 55/86 [2022], 3). Nella stessa direzione si muove Cristina Cattaneo nel racconto della sua esperienza di medico legale che ha cercato di dare un nome ai migranti periti naufragando nel Mediterraneo: «L'esigenza di identificare i nostri morti è atavica; l'esigenza di poterli toccare, per accertarsi che davvero non siano più in vita, per poter dare loro una sepoltura, o almeno accudirli un'ultima volta. Fu così per gli uomini di Neanderthal, che iniziarono a seppellire i propri morti con corone di fiori, ed è ancora così per tutte le civiltà, in un modo o nell'altro... i dettami universali del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani in qualche modo esortano sempre a dare un nome ai morti e a dare loro

assume rilievo, specialmente in rapporto a quanto è detto subito dopo. Se è vero che «in assenza di motivazioni contrarie alla fede, la Chiesa non si oppone alla cremazione e accompagna tale scelta con apposite indicazioni liturgiche e pastorali»<sup>48</sup>, a questo punto vengono però esplicitati gli aspetti problematici che ne conseguono:

La prassi di spargere le ceneri in natura, oppure di conservarle in luoghi diversi dal cimitero, come, ad esempio, nelle abitazioni private, solleva non poche domande e perplessità. La Chiesa ha molti motivi per essere contraria a simili scelte, che possono sottintendere concezioni panteistiche o naturalistiche. Soprattutto nel caso di spargimento delle ceneri o di sepolture anonime si impedisce la possibilità di esprimere con riferimento a un luogo preciso il dolore personale e comunitario. Inoltre si rende più difficile il ricordo dei morti, estinguendolo anzitempo. Per le generazioni successive la vita di coloro che le hanno precedute scompare senza lasciare tracce<sup>49</sup>.

Occorre ricordare che la citata legge del 30 marzo 2001 aveva aperto alla possibilità di disperdere le ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, «non solo nelle aree destinate a ciò all'interno dei cimiteri ma anche in natura o in aree private vietandosi soltanto nei centri abitati secondo quanto stabilito dal nuovo codice della strada»<sup>50</sup>. Le note del rinnovato libro liturgico sono espresse in una modalità che non assume carattere precettivo. È manifestata anzitutto una preoccupazione pastorale davanti a fenomeni in crescita, puntando più sulla persuasione morale che sull'imposizione<sup>51</sup>. Le considerazioni sui cimiteri ripropongono un modo di pen-

sepolitura. Come poi tutto ciò venga tradotto in pratica a livello locale, in ciascun paese, in ciascuna cultura, è un'altra questione» (C. CATTANEO, *Naufraghi senza volto. Dare un nome alle vittime del Mediterraneo*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2018, 14-15).

<sup>48</sup> RER, 205.

<sup>49</sup> RER, 206.

<sup>50</sup> M.J. ARROBA CONDE, «Cremazione e conservazione dei resti cremati», 151. «Si indicano inoltre le condizioni per la dispersione in mare, laghi e fiumi, stabilendo che la dispersione sia eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante dell'Associazione crematoria cui fosse iscritto il defunto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune» (*ivi*, 151).

<sup>51</sup> In questo senso appaiono emblematiche le puntualizzazioni a riguardo del corpo del defunto: «Con la morte, separazione dell'anima e del corpo, questo cade nella corruzione, mentre l'anima va incontro a Dio, pur restando in attesa di essere riunita al suo corpo glorificato. Dio nella sua onnipotenza restituirà definitivamente la vita incorruttibile ai corpi riunendoli alle anime, in forza della risurrezione di Gesù (cf *Catechismo della Chiesa Cattolica* n. 997). Divenuto "tempio dello Spirito Santo" attraverso il Battesimo

sare a lungo condiviso, che però negli ultimi decenni sembra aver perso consenso:

Fin dai primi secoli le tombe degli apostoli e dei martiri sono state contrassegnate con i nomi e i simboli della memoria o della risurrezione. I cimiteri divennero luoghi di culto e di pellegrinaggio, espressione positiva della memoria e del riconoscimento della dignità personale dei defunti, luoghi di annuncio della speranza cristiana nella risurrezione. Mantenere viva la memoria dei defunti e ricordarsi di loro è per le persone in lutto una consolazione e un aiuto.

La potenza della risurrezione oltrepassa ogni limite umano e non è ostacolata dalle modalità di sepoltura. Tuttavia, non solo la celebrazione delle esequie, ma anche le forme di sepoltura e gli stessi cimiteri devono testimoniare la fede in Dio e la speranza nella risurrezione<sup>52</sup>.

Il cimitero non può essere inteso come il deposito di chi non c'è più; è un luogo soprattutto per i vivi, oltre che un progetto di memoria collettiva, nel quale poter preservare nel tempo il ricordo, il legame e la propria storia. La forma assunta dalle sepolture lungo le varie epoche è una discriminante importante nel giudizio sul grado di evoluzione di una civiltà e sulla capacità di una comunità di tradurre in codici e in arte il proprio patrimonio spirituale<sup>53</sup>. Ne consegue l'opportunità di raccogliere le provocazioni che già a suo tempo Heidegger lanciava:

Il non-essere-più-nel-mondo, proprio del morto, a rigor di termini, è ancora un modo di essere [...]. Ciò che qui è solo semplicemente presente è qualcosa di «più» di una cosa materiale *inanimata* [...]. Il «defunto» che, a differenza del semplice deceduto, è stato rapito «a coloro che restano», è oggetto del «prendersi cura» nella forma delle esequie, dell'inumazione e del culto funerario<sup>54</sup>.

(cf 1 Cor 6, 19), anche il corpo inanimato conserva una sua dignità. I gesti di rispetto e di pietà riservati alla salma di Gesù dopo la sua morte e al momento della sepoltura hanno ispirato lungo i secoli il comportamento dei cristiani nei confronti dei defunti. Il lutto ha sempre comportato segni e precise forme espressive. I riti funebri, mentre esprimono il congedo rituale dalla persona amata, aiutano parenti e conoscenti ad affrontare ed elaborare i loro sentimenti. Essi, inoltre, indicano sempre il fine della vita al quale la persona defunta si è avvicinata» (*RER*, § 166, 206-207).

<sup>52</sup> *RER*, § 166, 207.

<sup>53</sup> Cf G. DELLA LONGA - A.R. PETRUNGARO, «Luogo/luoghi della memoria», in *La morte e i suoi riti*, 255-274: 266.

<sup>54</sup> M. HEIDEGGER, *Essere e tempo*, edd. F. Volpi - P. Chiodi, Longanesi, Milano 2011<sup>6</sup>, 286-287.

È importante dunque tornare a riflettere a livello generale, non solo in ambito cattolico, sull'importanza di una dimensione spaziale capace di custodire la persistenza di rapporti recisi solo dal punto di vista fisico.

Sulla questione il magistero universale della Chiesa interviene in maniera articolata nel 2016 con il numero 3 dell'Istruzione *Ad resurgendum*, che, rifacendosi ai canoni del codice, di cui si è detto, ribadisce ancora una volta la preferenza per la sepoltura dei corpi, secondo l'antichissima tradizione cristiana, nel cimitero o in altro luogo sacro<sup>55</sup>.

Nel ricordo della morte, sepoltura e risurrezione del Signore, mistero alla luce del quale si manifesta il senso cristiano della morte, l'inumazione è innanzitutto la forma più idonea per esprimere la fede e la speranza nella risurrezione corporale. La Chiesa, che come Madre ha accompagnato il cristiano durante il suo pellegrinaggio terreno, offre al Padre, in Cristo, il figlio della sua grazia e ne consegna alla terra le spoglie mortali nella speranza che risusciterà nella gloria<sup>56</sup>.

Il testo evoca nella prima parte il n. 1681 del *Catechismo della Chiesa Cattolica*<sup>57</sup>, alludendo poi al n. 2300 dedicato al rispetto dei morti<sup>58</sup>. La seconda parte riprende alla lettera il n. 1683, nel quale sono poste a tema le intenzioni che soggiacciono alla celebrazione delle esequie e alla sepoltura: il corpo è inteso come seme affidato alla terra, secondo l'immagine di 1Cor 15,42-44. L'affermazione della fede nella risurrezione della carne e la sottolineatura dell'«alta dignità del corpo umano come parte integrante della persona della quale il corpo condivide la storia»<sup>59</sup> conducono alla consequenziale riprovazione di

atteggiamenti e riti che coinvolgono concezioni errate della morte, ritenuta sia come l'annullamento definitivo della persona, sia come il momento della

<sup>55</sup> Secondo il dettato del can. 1205 «sono sacri quei luoghi che vengono destinati al culto divino o alla sepoltura dei fedeli mediante la dedicazione o la benedizione, a ciò prescritte dai libri liturgici».

<sup>56</sup> Cf *Ad resurgendum*, 1289-1290.

<sup>57</sup> «Il senso cristiano della morte si manifesta alla luce del mistero pasquale della morte e della risurrezione di Cristo, nel quale riposa la nostra unica speranza. Il cristiano che muore in Cristo Gesù “va in esilio dal corpo per abitare presso il Signore” (2Cor 5, 8)».

<sup>58</sup> «I corpi dei defunti devono essere trattati con rispetto e carità nella fede e nella speranza della risurrezione. La sepoltura dei morti è un'opera di misericordia corporale; rende onore ai figli di Dio, tempi dello Spirito Santo».

<sup>59</sup> *Ad resurgendum*, n. 3, 1290. Il richiamo qui è alla Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, n. 14.

sua fusione con la Madre natura o con l'universo, sia come una tappa nel processo della re-incarnazione, sia come la liberazione definitiva della "prigione" del corpo<sup>60</sup>.

Si coglie in questo passaggio del documento una pur sommaria re-ensione di quelle sensibilità estranee alla fede cristiana purtroppo ormai diffuse presso agnostici e battezzati non praticanti, sensibilità alle quali la Chiesa è sempre più chiamata a far fronte per frenarne la diffusione anche tra praticanti. Essendo in discussione la pietà e il rispetto «dovuti ai corpi dei fedeli defunti, che mediante il Battesimo sono diventati tempio dello Spirito Santo e dei quali, "come di strumenti e di vasi, si è santamente servito lo Spirito per compiere tante opere buone"»<sup>61</sup>, l'Istruzione insiste nel raccomandare la sepoltura nei cimiteri o in altri luoghi sacri. Le motivazioni a sostegno di questo indirizzo sono almeno tre. In linea con il *Catechismo* e il citato rituale delle esequie, la prima è ricavata dalla Scrittura: «Il giusto Tobia viene lodato per i meriti acquisiti davanti a Dio per aver seppellito i morti»<sup>62</sup>; la seconda coincide con il richiamo alla corrispondente opera di misericordia corporale; la terza, infine, consiste nella convinzione che

la sepoltura dei corpi dei fedeli defunti nei cimiteri o in altri luoghi sacri favorisce il ricordo e la preghiera per i defunti da parte dei familiari e di tutta la comunità cristiana, nonché la venerazione dei martiri e dei santi<sup>63</sup>.

Il testo precisa altresì che

mediante la sepoltura dei corpi nei cimiteri, nelle chiese o nelle aree ad esse adibite, la tradizione cristiana ha custodito la comunione tra i vivi e i defunti e si è opposta alla tendenza a occultare o privatizzare l'evento della morte e il significato che esso ha per i cristiani<sup>64</sup>.

<sup>60</sup> *Ad resurgendum*, n. 3, 1290.

<sup>61</sup> *Ad resurgendum*, n. 3, 1290. Il documento cita un passaggio agostiniano dal trattato *De cura pro mortuis gerenda*, 3, 5, dedicato all'illustrazione delle ragioni per cui merita lode la cura dei morti (cf SANT'AGOSTINO, «Sulla cura dovuta ai morti», ed. F. CRUCIANI, in SANT'AGOSTINO, *Morale e ascetismo cristiano VII/2*, Città Nuova Editrice, Roma 2001, 607-661: 627).

<sup>62</sup> *Ad resurgendum*, n. 3, 1290 (cf Tb 2,9; 12,12).

<sup>63</sup> *Ad resurgendum*, n. 3, 1290.

<sup>64</sup> *Ad resurgendum*, n. 3, 1290.

Si tratta dunque di aiutare almeno coloro che professano la fede cristiana a non perdere di vista l'importanza di custodire il carattere comunitario dell'onore da rendere ai morti. Una tomba o un loculo rimangono realtà concreta e riconoscibile della custodia di quella memoria che non solo i familiari sono chiamati a coltivare, ma anche tutti coloro che hanno condiviso l'appartenenza ecclesiale dei fedeli defunti; questi «fanno parte della Chiesa, che crede alla comunione “di coloro che sono pellegrini su questa terra, dei defunti che compiono la loro purificazione e dei beati del cielo”»<sup>65</sup>. Ne discende la vera e propria ingiunzione a tumulare le ceneri:

Qualora per motivazioni legittime venga fatta la scelta della cremazione del cadavere, le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in una chiesa o in un'area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica...<sup>66</sup>.

Logica conseguenza di tale direttiva è il divieto della conservazione delle ceneri nell'abitazione domestica, divieto che evidentemente tenta di arginare ciò che la legge ormai consente. Qualora, come si dirà anche in seguito, per circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni culturali di carattere locale, l'Ordinario, in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali, concedesse il permesso per la conservazione delle ceneri nell'abitazione domestica, le ceneri non potrebbero, in ogni caso, essere divise tra i vari nuclei familiari e andrebbero sempre assicurati il rispetto e le adeguate condizioni di conservazione. Almeno in quest'ultima disposizione la normativa ecclesiastica trova qualche corrispondenza nella legislazione civile a livello regionale. Il Piemonte, per esempio, ha disposto con la legge n. 20 del 31 ottobre 2007 che «le ceneri debbano rimanere indivise, che siano adottati sistemi identificativi non termodeperibili per certificare la correlazione tra

<sup>65</sup> *Ad resurgendum*, n. 5, 1291. La citazione interna è tratta da *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 962.

<sup>66</sup> *Ad resurgendum*, n. 5, 1291. Sulla necessità di offrire effettivamente le alternative suggerite si tornerà in seguito, considerando il Direttorio della diocesi di Milano. Per ora, basti sottolineare che le motivazioni con le quali *Ad resurgendum* n. 5 sostiene la disposizione: «La conservazione delle ceneri in un luogo sacro può contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti e della comunità cristiana. In tal modo, inoltre, si evita la possibilità di dimenticanze e mancanze di rispetto, che possono avvenire soprattutto una volta passata la prima generazione, nonché pratiche sconvenienti o superstiziose». È evocata qui la possibilità dello smaltimento dell'urna cineraria o di una sua profanazione.

cadavere e ceneri e che in caso di inumazione delle urne cinerarie queste debbano essere realizzate in materiali non deperibili»<sup>67</sup>.

L'ulteriore presa di distanza della Chiesa da ciò che è ormai dichiarato lecito a livello civile è implicita nel passaggio operato dall'Istruzione dalla manifestata perplessità nei confronti della dispersione delle ceneri nell'aria, in terra o in acqua o in altro modo, secondo l'espressione del *Rito delle esequie*, alla sua formale proibizione, al fine di «evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista»<sup>68</sup>. *Ad resurgendum* esclude inoltre «la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti, tenendo presente che per tali modi di procedere non possono essere addotte le ragioni igieniche, sociali o economiche che possono motivare la scelta della cremazione»<sup>69</sup>.

L'intenzione espressa di disperdere le ceneri, tuttavia, non comporta la negazione della celebrazione delle esequie che si devono vietare solo nel caso in cui il defunto avesse notoriamente disposto la cremazione e la dispersione delle ceneri per ragioni contrarie alla fede (cf n. 8).

### III. IL DIRETTORIO DIOCESANO MILANESE PER LA CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE: APPELLO A UNA RINNOVATA FORMAZIONE CRISTIANA

Un anno dopo la pubblicazione dell'Istruzione *Ad resurgendum* la Chiesa di Milano si è dotata di un Direttorio per la celebrazione delle esequie al fine «di meglio orientare l'azione pastorale condivisa, tenendo conto delle mutazioni in corso e puntando a far cogliere il più possibile la speranza propria del Vangelo»<sup>70</sup>. Il testo, accogliendo le linee fondamentali contenute nel documento romano, le integra con ulteriori precisazioni<sup>71</sup>, dopo una premessa di grande efficacia:

<sup>67</sup> M.J. ARROBA CONDE, «Cremazione e conservazione dei resti cremati», 153.

<sup>68</sup> *Ad resurgendum*, n. 7, 1292.

<sup>69</sup> *Ad resurgendum*, n. 7, 1292.

<sup>70</sup> *DDCE*, 463.

<sup>71</sup> Il n. 3, per esempio, è dedicato a come corrispondere a livello pastorale alla domanda di esequie cristiane da parte di non battezzati, al di fuori del caso di bambini non ancora battezzati già contemplato nel rituale. Si affronta poi il delicato tema del contatto con le famiglie (n. 4) e dei rapporti con le agenzie di pompe funebri (n. 5), si danno indicazioni su come regolare le diverse forme di preghiera presso le sale del commiato (n. 6), sulle esequie presso ospedali e case di riposo (n. 7), accennando al caso «pastoralmente serio» della tumulazione dei feti (n. 8).

“Davvero il Signore è risorto!” (Lc 24,34). È questo il grido di gioia dei primi discepoli di Gesù e dei cristiani di tutti i tempi. Per la potenza del mistero pasquale, la gloria di Dio si è irradiata nel mondo ed è divenuta forza di vita e di redenzione. In questa luce pacificante ritrova il suo vero significato anche l’esperienza del morire umano. Per chi guarda al Cristo glorificato, la morte non è la fine di tutto ma il passaggio all’incontro con lui e quindi alla pienezza della vita. “Ai tuoi fedeli – recita la preghiera liturgica – la vita non è tolta, ma trasformata”. Nella sua materna sollecitudine, la Chiesa ha sempre tenuto in alta considerazione il momento della morte, cioè del congedo nella fede da questo mondo e del passaggio alla casa del Padre<sup>72</sup>.

È stato opportunamente osservato che il rito funebre cattolico propone uno schema, di notevole interesse dal punto di vista psicodinamico, che si presenta, soprattutto nella sua forma completa a tre tappe (casa, chiesa e cimitero) e due processioni, come percorso iniziatico. Ripercorrendo in un tempo ristretto alcuni passaggi fondamentali del processo evolutivo umano, consegna il defunto alla sua forma di vita definitiva e, contestualmente, aiuta i presenti a confrontarsi in modo sapienziale con la propria morte<sup>73</sup>. Si tratta di un contributo rilevante «per incanalare su piste più sane l’erratica modalità contemporanea di costruzione dell’identità»<sup>74</sup>.

In questa linea, il Direttorio milanese sottolinea dunque la grande rilevanza della celebrazione delle esequie sotto il profilo antropologico e, offrendo nella prima parte un’efficace disamina delle condizioni attuali, segnala la forza di evangelizzazione insita nel rito. A ben vedere, si tratta di un’occasione straordinaria nella quale è data la possibilità ai ministri della Chiesa di rivolgersi a persone non praticanti, e persino non credenti, senza lo sforzo di doverle andare a cercare. Il funerale si rivela sempre più momento prezioso

per testimoniare la visione cristiana della morte nei suoi vari aspetti: annuncio che i nostri morti sono vivi in Cristo e condividono la gioiosa comunione dei santi; ricordo del giudizio di Dio, inteso come invito a riconoscere la serietà del male e la responsabilità della libertà; richiamo al *memento mori*, cioè a un pensiero alla morte non impaurito ma riconciliato e perciò capace di

<sup>72</sup> DDCE, 463.

<sup>73</sup> Cf L. PINKUS, «Incidenze psicologiche nei riti funerari. Dal pianto rituale all’assunzione e gestione del lutto nella cultura occidentale odierna», in *La morte e i suoi riti*, 107-132: 125-126.

<sup>74</sup> L. PINKUS, «Incidenze psicologiche nei riti funerari», 124.

illuminare costantemente la vita; esortazione a comprendere il senso cristiano del suffragio<sup>75</sup>.

Perché tutto questo possa realizzarsi è indispensabile una cura della qualità celebrativa: viene sottolineata l'importanza che i presenti al rito «percepiscano da parte della comunità cristiana una grande cura per la celebrazione nei suoi vari aspetti: accoglienza, raccoglimento, presidenza, canti, proclamazione delle letture, omelia, segni e arredi liturgici»<sup>76</sup>. Proprio a partire dalla convinzione della rilevanza non solo della celebrazione delle esequie, ma anche dei gesti che la precedono e la seguono la Chiesa milanese, alla luce dei profondi cambiamenti in atto, ha ritenuto di offrire indicazioni che non sono e non vogliono essere solo sanzionatorie verso comportamenti incompatibili con la concezione cattolica, bensì intendono sollecitare una rinnovata azione formativa da parte dei pastori nei confronti dei fedeli.

È emblematico che fin dal n. 2 il Direttorio metta a tema la pratica della cremazione constatando che «si sta sempre più diffondendo e appare destinata a diventare nel corso di breve tempo la prassi prevalente»<sup>77</sup>; decisivo sarà dunque affrontare il fenomeno con quella saggezza pastorale che consente di assumerlo senza compromettere i valori fondamentali in gioco, ossia la preghiera personale e comunitaria per i defunti e l'appartenenza di questi ultimi alla comunità cristiana. Ponendo in risalto la forte connessione di entrambi questi valori «con il luogo della comune sepoltura, che dunque non dovrà mancare anche qualora si optasse per la cremazione della salma»<sup>78</sup>, il documento lascia trasparire tra i suoi principali obiettivi quello di contrastare la deriva privatistica in atto.

Dopo aver dedicato la seconda sezione alla celebrazione liturgica delle esequie e alle sante messe di suffragio<sup>79</sup>, il Direttorio si occupa delle ceneri, ribadendo anzitutto quanto già stabilito precedentemente in relazio-

<sup>75</sup> *DDCE*, n. 1, 463. A queste constatazioni è aggiunta un'osservazione del tutto pertinente: «Su questi contenuti e più in generale sui temi legati ai *Novissimi* sarebbe auspicabile una più intensa attenzione nell'ambito della predicazione e della catechesi, con una precisazione delle occasioni, dei modi e degli strumenti» (*ivi*, 463).

<sup>76</sup> *DDCE*, n. 1, 464.

<sup>77</sup> *DDCE*, 464.

<sup>78</sup> *DDCE*, 464.

<sup>79</sup> Cf *DDCE*, nn. 9-18, 464-469.

ne alla loro presenza durante la celebrazione esequiale<sup>80</sup>. Affrontando la questione della dispersione, non può che essere d'obbligo il richiamo delle linee di *Ad resurgendum*<sup>81</sup>. Contestualmente, il documento rende avvertiti della sempre più forte necessità di esporre ai fedeli, nelle sedi opportune, i motivi per cui la dispersione delle ceneri non sia irrilevante al fine di una conservazione del ricordo dei defunti, ricordo che l'assenza di un luogo concreto, accessibile a tutti, può facilmente compromettere, non consentendo di custodire forme di culto alle quali i credenti hanno sempre dato grande rilevanza lungo i secoli. Inoltre, è in gioco lo stesso annuncio della speranza cristiana, minacciato dal rischio della diffusione di una visione di tipo panteista, naturalista o nichilista. Di conseguenza, tale catechesi dovrà accompagnare e sostenere l'invito forte e convinto a deporre le ceneri nei cimiteri o nelle chiese cimiteriali, di cui si dirà tra poco.

Particolare attenzione è riservata alla deposizione delle ceneri nella tomba. Il Direttorio al n. 21 dichiara che

è importante conferire onore adeguato e piena dignità liturgica al momento. A questo scopo si raccomanda la presenza di un sacerdote o di un diacono per la benedizione del sepolcro o, qualora non fosse possibile, di un Collaboratore delle esequie per un'ultima preghiera<sup>82</sup>.

<sup>80</sup> «Occorre ricordare che di norma la celebrazione delle Esequie avviene con la presenza della salma del defunto. Per celebrazioni funebri in presenza delle ceneri è richiesto il permesso dell'Ordinario diocesano (cfr. *Rito delle Esequie secondo la Liturgia Ambrosiana*, Ed. 2002, *Orientamenti Pastorali*, n. 11 e *Rito delle Esequie secondo la Liturgia Romana*, ed. 2011, *Disposizioni Pastorali*, n. 180)» (DDCE, n. 19, 470).

<sup>81</sup> «La Chiesa ritiene che le ceneri dei defunti vadano deposte nella tomba e non vengano conservate nell'abitazione domestica, disperse o convertite in oggetti. Su questo punto, infatti, l'*Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede*, del 15 agosto 2016, *Ad resurgendum cum Christo*, afferma che: «La conservazione delle ceneri nell'abitazione domestica non è consentita, salvo in caso di circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni culturali di carattere locale e solo con il permesso dell'Ordinario diocesano, in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali» (cfr. n. 6). Aggiunge inoltre che: «La dispersione delle ceneri nell'aria, in terra o in acqua o in altro modo oppure la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, o in pezzi di gioielleria o in altri oggetti, non è solo sconsigliata ma vietata» (cfr. n. 7)» (DDCE, n. 20, 470).

<sup>82</sup> DDCE, 470. «L'argomento dei «Collaboratori delle Esequie», decisamente nuovo, necessita una approfondita riflessione pastorale, a partire da quanto affermato dall'*Istruzione intercongregazionale su Alcune questioni circa la Collaborazione dei Laici al Ministero dei Sacerdoti*, del 15 agosto 1997. Sviluppando l'indicazione di questa stessa Istruzione, si dispone che i ministri possano intervenire nei seguenti momenti: la veglia

Per dare attuazione a quanto qui si auspica non può che essere presunta la disponibilità da parte di un ministro a presenziare alla tumulazione in qualsiasi momento sia prevista. La data e l'orario di arrivo dell'urna cineraria presso il luogo della sua collocazione definitiva non sono però facilmente prevedibili. L'individuazione di Collaboratori delle esequie che possano soddisfare alla giusta esigenza di guidare la preghiera in una circostanza così carica di significato può, almeno in parte, essere di aiuto al clero, senza esonerarlo, evidentemente, dal dovere di manifestare un'effettiva vicinanza a chi vive la separazione da una persona cara.

Come si è detto, il Direttorio accenna al tema delle cosiddette "chiese cimiteriali", intendendo con questa definizione

oratori e chiese non parrocchiali, cripte, atri di chiese parrocchiali o spazi adiacenti ad esse, che possano diventare, per espressa disposizione dell'Arcivescovo (che deroghi al divieto di cui al can. 1242), luoghi allestiti per la deposizione delle urne cinerarie<sup>83</sup>.

Aggiunge però che «essi non sono da intendersi come alternativi ma complementari ai cimiteri, che rimangono i luoghi comuni della sepoltura delle ceneri»<sup>84</sup>.

Si dà così una concreta applicazione alla possibilità suggerita da *Ad resurgendum* n. 5 di conservare le ceneri del defunto oltre che nel cimitero anche, se è il caso, in una chiesa o in un'area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica. I casi di conservazione nelle chiese di urne cinerarie, in verità, in Italia sono ancora molto rari, maggiormente diffusi invece nel resto dell'Europa e in altri continenti. La questione ha attirato l'interesse degli studiosi di architettura. Un saggio recente mette in risalto come in alcune nazioni siano sempre di più le chiese che vengono sottoutilizzate o persino chiuse e, considerando in modo particolare il caso del *Land* tedesco Rhein-Westfalia, nella regione settentrionale della Germania, mostra come il modello della *Grabeskirche* abbia dato una nuova vita a luoghi che rischiavano l'abbandono, procurando,

o il rosario in casa, in chiesa o presso le sale del commiato; l'eventuale processione dal luogo di giacenza della salma alla chiesa; il Rito funebre in forma di Liturgia della Parola, qualora mancasse anche il diacono; l'eventuale processione dalla chiesa al cimitero; il momento della sepoltura al cimitero (inumazione o deposizione delle ceneri)) (DDCE, n. 17, 469).

<sup>83</sup> DDCE, n. 22, 471.

<sup>84</sup> DDCE, n. 22, 471.

altresì, un ritorno economico alle parrocchie<sup>85</sup>. Da questo punto di vista, nel contesto italiano, non ancora segnato in maniera così significativa dal fenomeno, si intravedono, insieme ai vantaggi, le difficoltà poste da questa soluzione. La predisposizione di loculi presuppone ovviamente un investimento economico e il corrispettivo finanziamento. Se è la parrocchia a farsene carico, dovrà poi, attraverso i suoi organismi gestionali, occuparsi di tutto ciò che il buon funzionamento dell'area cimiteriale comporta, compresi gli aspetti contrattuali. Si comprende, dunque, la cautela del Direttorio che non affida alla libera iniziativa delle comunità la realizzazione di una tale opera, richiedendo un'attenta valutazione delle implicazioni:

I parroci, col parere del Consiglio Pastorale, valuteranno con prudenza l'identificazione di simili spazi nell'ambito del territorio parrocchiale, in accordo col Vicario Episcopale di Zona e con la collaborazione dei competenti Uffici della Curia (Servizio di Pastorale Liturgica, Ufficio per i Beni Culturali, Ufficio Amministrativo diocesano). Sarà poi l'Arcivescovo, secondo le vigenti disposizioni canoniche, a disporre in merito<sup>86</sup>.

A distanza di qualche anno dalla pubblicazione del Direttorio, non si registrano iniziative in ordine alla creazione di luoghi adatti per la deposizione delle urne cinerarie presso chiese. L'impressione è che, in questo come in altri punti, il Direttorio attenda ancora la giusta assimilazione da parte della diocesi. Nel frattempo, a coloro che si sentono spinti a trattenere presso il proprio domicilio le ceneri dalla lontananza dei cimiteri urbani le comunità cristiane non possono che raccomandare la tumulazione dell'urna, senza però prospettare soluzioni che corrispondano a un problema reale. Nonostante le perplessità che possono essere avanzate, il momento presente sembrerebbe richiedere un maggiore coraggio nell'intraprendere la via suggerita.

<sup>85</sup> Cf C. TILOCA - A. ZANGARI, «Grabeskirche - La chiesa dei sepolcri: un nuovo modello per "cimiteri di quartiere"?», *IN\_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura* 6/8 (2015) 229-241. Osservando da vicino la conversione in *Grabeskirche* delle chiese di St. Joseph ad Aquisgrana, di St. Bartholomäus a Colonia, della Namen-Jesu-Kirche a Bonn, di St. Elizabeth nella periferia di Mönchengladbach e di St. Josef vicino a Mönchengladbach lo studio vede con favore la congiunzione dei riti cimiteriali agli altri rituali funebri nello spazio liturgico della chiesa e segnala nella *Grabeskirche* un nuovo modello economico e culturale che permette a una chiesa di essere autosufficiente e di rendere possibile il suo mantenimento in un'epoca di post-laicizzazione.

<sup>86</sup> *DDCE*, n. 22, 471.

## IV. POSTILLE CONCLUSIVE

Rimangono, infine, da segnalare alcune questioni. A riguardo delle esequie in presenza di ceneri il Direttorio ricorda, secondo l'ordinamento già noto, che di norma il funerale avviene con la presenza della salma del defunto e che per celebrazioni in presenza delle ceneri è richiesto il permesso dell'Ordinario diocesano<sup>87</sup>. Assodato che il secondo caso si verifica ancora raramente, se si considerano i motivi che possono determinare una cremazione previa alle esequie, il più ricorrente risulta essere il rimpatrio di un defunto da un Paese estero. Appare, dunque, difficile, in circostanze simili, giustificare l'opportunità di un trattamento rituale delle ceneri volto a marcare visibilmente la differenza rispetto a quello riservato alla salma<sup>88</sup>. Al dolore per una morte avvenuta lontano da casa e che si può presumere abbia comportato per i familiari lunghe trafale burocratiche, finirebbe per aggiungersi un atteggiamento discriminatorio da parte della Chiesa che, soprattutto agli occhi di credenti praticanti, non troverebbe chiara giustificazione. Si può comprendere dunque come la prassi suggerita dagli *Orientamenti pastorali* premessi al Rito delle esequie ambrosiano<sup>89</sup> su questo punto non concordi con le disposizioni del rito romano.

Nonostante l'attenta recensione dei fenomeni che si vanno diffondendo, il Direttorio milanese non è riuscito a prevedere tutto ciò che sarebbe potuto accadere nell'ambito considerato e che, di fatto, sta già avvenendo.

<sup>87</sup> DDCE, n. 19, 470. Il testo rimanda a *Rito delle Esequie secondo la Liturgia Ambrosiana*, ed. 2002, *Orientamenti Pastorali*, n. 11 e *Rito delle Esequie secondo la Liturgia Romana*, ed. 2011, *Disposizioni Pastorali*, n. 180.

<sup>88</sup> Il riferimento è qui, in particolare, al divieto di aspergere e incensare l'urna cineraria stabilito dal rituale romano per le esequie a cremazione avvenuta. Ci si può legittimamente domandare se sia una circostanza come quella delineata il momento propizio per rimarcare «la superiorità del corpo nella sua interezza e integrità rispetto alle ceneri» (G. BOSELLI, «Il *Rito delle Esequie*: confessione della fede e umanizzazione della morte», 68). A fronte della costrizione a procedere alla cremazione e in assenza di una deliberata volontà, sembra eccessivo spiegare l'omissione dell'incensazione e dell'aspersione delle ceneri umane (ben sapendo, peraltro, che la liturgia asperge comunemente altro tipo di ceneri), affermando «che le ceneri di un essere umano non potendo essere definite corpo (perché non lo sono più) e neppure essere riconosciute come corpo (perché non ne portano più nessuna somiglianza) non possono neppure essere definite "uomo". Se dunque il cadavere è "uomo", le sue ceneri non lo sono» (*ivi*, 68-69).

<sup>89</sup> «Dopo la monizione iniziale (da adattarsi alle circostanze) si esegue il canto di saluto per il defunto, durante il quale il sacerdote asperge ed incensa l'urna delle ceneri» (*Orientamenti pastorali*, n. 12, in *REA*, xxxi).

Sembra, quindi, utile esprimere qui qualche considerazione in merito alla richiesta che le ceneri vengano benedette nella casa dove i congiunti intendono conservarle quando sono a loro affidate, o dove ormai le custodiscono da tempo. Parrebbe inopportuno accondiscendere a tale richiesta. La cura pastorale dovrebbe piuttosto prodigarsi nell'esortare alla tumulazione dell'urna, assicurando il compimento di quell'atto liturgico in concomitanza con essa. Si tratta, insomma, di approfittare della manifestazione, talvolta ingenua, di un'esigenza apparentemente legittima, per far conoscere a chi magari non ne è del tutto consapevole quale sia la posizione della Chiesa a riguardo del trattamento dei resti mortali di una persona.

Considerando, da ultimo, il caso di chi ritiene di poter portare con sé un'urna cineraria nei propri spostamenti, giungendo a condurla anche in chiesa in occasione di una santa messa di suffragio per il caro defunto a suo tempo cremato, dalla semplice disposizione di tumulare le ceneri, di cui si è detto, discende direttamente il dovere di dissuadere da simili iniziative. Qualora ci si trovasse davanti al fatto compiuto, sembrerebbe saggio durante la celebrazione non sottolineare con gesti rituali la presenza delle ceneri portate con sé, pur in buona fede, da un familiare, per evitare di incorrere nell'involontaria ratifica di una prassi, quella di non tumularle, apertamente riprovata dal magistero ecclesiale. Il riposo in attesa della risurrezione finale esige nella sensibilità cristiana, ma non solo, la *stabilitas* di un luogo, dove i vivi possano recarsi liberamente<sup>90</sup> a rinnovare la loro comunione con i defunti mediante la preghiera che, quando assume la forma di una liturgia comunitaria, può ovviamente prevedere la ritualità fissata dai libri liturgici.

15 agosto 2022

*Solemnità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria*

<sup>90</sup> Il libero accesso sarebbe, evidentemente, ostacolato dalla conservazione di un'urna cineraria presso una qualsiasi dimora privata di congiunti del defunto.